

Matteo contro Italia – Prima sezione – 26 marzo 2020 (ricorso n. 24888 del 2003).

Espropriazione di fatto – Controversia civile – Giudicato sfavorevole all’espropriato – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Non sussiste – Giudizio in primo grado di 12 anni e in appello di 4 anni – Ragionevole durata – Ricorso *ex lege* Pinto – Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.

Viola l’art. 6 della CEDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – il protrarsi di una controversia civile per circa 16 anni. Sebbene la controversia inerisca a una procedura espropriativa poi giudicata non illegittima dalla corte d’appello di Napoli (la cui pronuncia la ricorrente non ha impugnato per cassazione), la sua durata è comunque eccessiva, a nulla rilevando che la ricorrente non possa più dirsi vittima della pretesa illiceità dell’occupazione del suo terreno.

Fatto. Maria Cristina Matteo era proprietaria di un terreno non lontano da Benevento. Nel 1989, la comunità montana dell’Alto Tammaro dette in concessione a una società la costruzione di una strada. La concessionaria dell’opera occupò quindi una porzione del terreno della ricorrente, la quale ottenne il pagamento dell’indennità di occupazione dalla comunità montana dell’Alto Tammaro. Successivamente, il comune di Castelpagano emanò un decreto d’esproprio. Lamentando irregolarità nel procedimento d’espropriazione, la Matteo convenne la comunità montana innanzi al tribunale di Benevento con atto di citazione del 14 settembre 1992. Nel dicembre 2004, il tribunale accolse la domanda risarcitoria della Matteo. Su appello della comunità montana, la corte d’appello di Napoli rovesciò il verdetto e accertò la legittimità della procedura di occupazione (che poi si era tramutata in espropriazione). Depositò la sentenza il 28 maggio 2008.

Nel frattempo già nel 2002, la Matteo aveva esperito il rimedio *ex lege* Pinto. E la Corte d’appello di Roma nel 2003 aveva accolto la domanda d’indennizzo per eccessiva durata del processo.

Il ricorso alla Corte EDU è basato sia sull’assunta violazione del diritto di proprietà, per la parte inerente al giudizio sull’esproprio; sia sulla violazione della ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione.

Diritto. La Prima sezione della Corte EDU, con la sentenza del 9 luglio 2020, anzitutto, cancella dal ruolo i ricorsi delle persone nel frattempo decedute, i cui successori non hanno coltivato la lite.

Indi accoglie il ricorso di coloro che sono rimasti in vita, in omaggio alla sua costante giurisprudenza. Essa afferma che, in ogni caso, il processo è durato per un periodo non ragionevole e che l’indennità già accordata secondo la legge Pinto non è sufficiente.

Al contrario, la Corte respinge il motivo basato sull’art. 1 del Prot. 1, giacché ritiene che la ricorrente non possa ritenersi “vittima” di una violazione del diritto di proprietà. La procedura ablatoria – infatti – non è stata considerata illegittima dalla corte d’appello di Napoli e la

ricorrente ha prestato acquiescenza a tale statuizione non avendo proposto ricorso per cassazione.

La sentenza non è definitiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 1 Protocollo addizionale n. 1

Legge n. 89 del 2001

PRECEDENTI

Cocchiarella *c.* Italia del 2006

Fasan e altri *c.* Italia del 2017

Cipolletta *c.* Italia del 2018

Scevrino e Scaglioni *c.* Italia del 2019